DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2001

recante seconda modifica della decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia

[notificata con il numero C(2001) 1027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Nel luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi della Norvegia [4]. Tale decisione è stata in seguito modificata dalla decisione 2000/431/CE [5]. Le misure includono un divieto di importazione nella Comunità di salmoni vivi nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti a base di salmone destinati al consumo umano e sono applicabili fino al 1º aprile 2001.

(2) Nel corso del 2000, la Norvegia ha segnalato 17 focolai di ISA e tre focolai nel periodo da gennaio a metà febbraio 2001. È stata decisa l'adozione di speciali misure di protezione. Al momento, per tale malattia sono previste 19 diverse zone di restrizione, che includono 18 comuni.

(3) Tenuto conto della situazione sanitaria in Norvegia, è opportuno prorogare al 1º febbraio 2002 l'applicazione delle misure previste dalla decisione 1999/766/CE.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/766/CE la data «1º aprile 2001» è sostituita dalla data «1º febbraio 2002» e la data «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.
[3] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
[4] GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.
[5] GU L 170 dell'11.7.2000, pag. 15.